



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 32 del 27/02/2024

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28/08/2000 N.274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26/03/2001 – APPROVAZIONE SCHEMA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON SCADENZA 31/12/2026, EVENTUALMENTE RINNOVABILE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 08:45 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
LUCENTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	SI
LIBERI UGO	Assessore	SI
BORGHİ ALESSANDRA	Assessore	NO
RUFFALDI SAMANTA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI

Presenti: 6	Assenti: 1
-------------	------------

Assiste il ViceSegretario Temperanza Claudio
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28/08/2000 N.274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26/03/2001 – APPROVAZIONE SCHEMA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON SCADENZA 31/12/2026, EVENTUALMENTE RINNOVABILE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il comma 9-bis dell'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) ed il comma 8-bis dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedono che *“Al di fuori dei casi previsti dal comma ...omissis... del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ...omissis...”*;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, dettante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.Lgs. n. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni, indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- il Comune di Sassuolo rientra tra gli enti indicati dall'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000;

ritenuto di attivare, presso il Comune di Sassuolo, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei condannati ex artt. 186 e 187 Codice della Strada, in ragione della finalità sociale dello stesso;

visto lo schema di convenzione, fornito dal Tribunale di Modena, per disciplinare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 2 del D.M. 26/3/2011;

dato atto che:

1. l'attività non retribuita in favore della collettività potrà avere per oggetto le prestazioni di seguito elencate:
 - per tutti i Settori: attività amministrativa, contabile e/o informatica, per archiviazione, riordino ed elaborazione di dati, attività di portierato;
 - per il Settore 1 “Servizi alla Persona”: supporto a tutte le attività ordinarie e straordinarie dei servizi culturali, di promozione del territorio, sport e politiche giovanili, nonché attività informative di vario tipo rivolte alla cittadinanza, di supporto operativo e di assistenza durante l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali e sportive, di presidio/custodia presso gli spazi culturali, museali e teatrali;

- per il Settore 2 “Ambiente e territorio”: attività prevalentemente esecutiva o di carattere tecnico/manuale di supporto alla messa in sicurezza delle strade e della segnaletica, di manutenzione del verde pubblico, degli edifici comunali nonché alla raccolta dei rifiuti (operazioni effettuate anche tramite la società SGP srl a totale capitale pubblico, alla quale l’Amministrazione comunale ha affidato la gestione di alcune funzioni fra quelle elencate);
 - per il Settore 4 “Corpo di Polizia Locale”: attività prevalentemente esecutiva e di carattere tecnico/manuale di supporto logistico, manutentivo e operativo, per la realizzazione di campagne di educazione stradale verso utenti deboli, supporto ad attività informative e promozionali, attività di tipo statistico, revisione di programmi, supporto a tutte le attività ordinarie del Settore;
2. il Comune di Sassuolo si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Amministrazione;
 3. il Coordinatore è individuato nel Segretario Generale pro tempore del Comune, cui compete in particolare la verifica della possibilità di accoglimento del lavoratore presso l’ente (anche tramite eventuale colloquio volto a valutare il curriculum vitae dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura) e la trasmissione della relazione finale (di cui al successivo punto 4) al giudice che ha applicato la sanzione;
 4. il Segretario Generale ed i Dirigenti pro tempore, in qualità di Responsabili dei settori/servizi dell’amministrazione comunale, sono individuati quali soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato in servizio presso la struttura, di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni, di provvedere alle prescritte verifiche, anche in ordine alla presenza al lavoro, ed alle comunicazioni in merito ad eventuali violazioni degli obblighi, nonché di redigere la relazione finale che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, così come meglio descritto nella convenzione;
 5. come indicato all’art. 5, 2° capoverso, della convenzione, è obbligatoria ed a carico dell’Amministrazione comunale di Sassuolo l’assicurazione dei condannati contro infortuni e malattie professionali nonché l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; per quanto attiene, in particolare, la copertura assicurativa presso l’INAIL, la stessa non comporta oneri per l’ente in quanto non incide sull’ammontare dei premi INAIL essendo finanziata da apposito fondo nazionale, ma dovrà essere richiesta l’attivazione della copertura, al competente Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico, almeno 10 giorni prima dell’avvio della attività lavorativa;

dato atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, nella sottosezione di 1° livello “Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico”;

richiamato l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, il Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate” esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è qui richiamata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Sassuolo e il Ministero della Giustizia (nella persona del Presidente f.f. del Tribunale di Modena, giusta delega ai sensi di legge) per lo svolgimento, da parte dei condannati ex artt. 186 e 187 Codice della Strada, al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del D. 26 marzo 2001, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco Gian Francesco Menani, in qualità di legale rappresentante del Comune di Sassuolo, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, nonché ad apportare eventuali modifiche e integrazioni formali che si rendessero necessarie e/o opportune in fase di stipula dell'atto;
4. di dare atto che:
 - il Coordinatore dei LPU è individuato nel Segretario Generale pro tempore del Comune;
 - i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del singolo condannato alla pena del LPU e di impartire allo stesso le relative istruzioni sono il Segretario Generale e i Dirigenti pro tempore dei settori/servizi del Comune, per le attività da svolgere presso le strutture dell'Amministrazione loro affidate e come indicate all'art. 1 della convenzione; il responsabile, in particolare, oltre a coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura ed impartire le istruzioni, provvede alle verifiche di cui all'art. 6 della convenzione e alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione;
 - la convenzione avrà durata a far tempo dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti fino al 31/12/2026;
 - la convenzione potrà essere rinnovata;
 - le attività svolte dai condannati sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere alcuna retribuzione in qualsiasi forma;
 - come indicato all'art. 5 della convenzione, è obbligatoria ed a carico di questa Amministrazione l'assicurazione dei condannati contro infortuni e malattie professionali nonché l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
 - per quanto attiene, in particolare, la copertura assicurativa presso l'INAIL, la stessa non comporta oneri per l'ente in quanto non incide sull'ammontare dei premi essendo finanziata da apposito fondo nazionale, ma dovrà essere richiesta l'attivazione della copertura, al competente Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'attività lavorativa;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, nonché la convenzione sottoscritta, alla Cancelleria del Tribunale di Modena, per completezza d'atti e per gli adempimenti previsti dal DM 26/03/2001;
6. di pubblicare la presente deliberazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, nella sottosezione di 1° livello "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico";

7. di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti del Comune di Sassuolo e al dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico;
8. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art.125, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

ed inoltre, stante l'urgenza di consentire il tempestivo avvio dei LPU, con ulteriore unanime e separata votazione

DELIBERA

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2024

della quale si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il ViceSegretario
Temperanza Claudio

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 37

**SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE**

OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28/08/2000 N.274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26/03/2001 – APPROVAZIONE SCHEMA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON SCADENZA 31/12/2026, EVENTUALMENTE RINNOVABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 23/02/2024

Il Segretario Generale
Gregorio Martino / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 37

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28/08/2000 N.274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26/03/2001 – APPROVAZIONE SCHEMA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON SCADENZA 31/12/2026, EVENTUALMENTE RINNOVABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 23/02/2024

Il Responsabile
del Servizio Economico
Finanziario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 32 del 27/02/2024

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28/08/2000 N.274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26/03/2001 – APPROVAZIONE SCHEMA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON SCADENZA 31/12/2026, EVENTUALMENTE RINNOVABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 28/02/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 28/02/2024

ViceSegretario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")

E

il Comune di Sassuolo (MO), nella persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore sig. Gian Francesco Menani (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l'Amministrazione/Ente firmataria/o della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Art. 1 **Attività da svolgere**

Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

- per tutti i Settori: attività amministrativa, contabile e/o informatica, per archiviazione, riordino ed elaborazione di dati, attività di portierato;
- per il Settore 4 "Corpo di Polizia Locale": attività prevalentemente esecutiva e di carattere tecnico/manuale di supporto logistico, manutentivo e operativo, per la realizzazione di campagne di educazione stradale verso utenti deboli, supporto ad attività informative e promozionali, attività di tipo statistico, revisione di programmi, supporto a tutte le attività ordinarie del Settore;
- per il Settore 1 "Servizi alla Persona": supporto a tutte le attività ordinarie e straordinarie dei servizi culturali, di promozione del territorio, sport e politiche giovanili, nonché attività informative di vario tipo rivolte alla cittadinanza, di supporto operativo e di assistenza durante l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali e sportive, di presidio/custodia presso gli spazi culturali, museali e teatrali;
- per il Settore 2 "Ambiente e territorio": attività prevalentemente esecutiva o di carattere tecnico/manuale di supporto alla messa in sicurezza delle strade e della segnaletica, di manutenzione del verde pubblico, degli edifici comunali nonché alla raccolta dei rifiuti (operazioni effettuate anche tramite la società SGP srl a totale capitale pubblico, alla quale l'Amministrazione comunale ha affidato la gestione di alcune funzioni fra quelle elencate).

L'Amministrazione si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione.

Art. 2 **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art.1.

Art. 3 **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono, per l'Amministrazione, in qualità di Responsabili dei settori/servizi, il Segretario Generale ed i Dirigenti pro tempore.

I Responsabili dei settori/servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi settori/servizi dell'Amministrazione, hanno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche

di cui all'art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore, Segretario Generale pro tempore del Comune, cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.

La disponibilità dell'Amministrazione potrà essere verificata contattando il Segretario Generale pro tempore tramite email: segreteria generale@comune.sassuolo.mo.it.

L'inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell'interessato ai fini di una idonea collocazione all'interno della struttura.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.

Modena li,

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Emilia Salvatore
(firmato digitalmente)

Per il Comune
Il Sindaco
Gian Francesco Menani
(firmato digitalmente)